

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2016)

Art. 1

Norme per i cittadini detentori di animali

1. Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Sella Giudicarie.
2. Per gli animali di affezione si richiamano le norme contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281 e nella legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4.

Art. 2

Detenzione dei cani

1. I cani possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.
2. Ai cani deve essere lasciata costantemente a disposizione acqua per abbeverarsi e debbono avere un riparo per l'ombra in estate e un ricovero per il freddo in inverno.
3. L'area deve costantemente essere ripulita dalle feci.
4. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena - di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

Art. 3

Detenzione di cani dannosi o molesti

1. E' proibito tenere in casa a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Art. 4

Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via

1. Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Art. 5

Detenzione di cani su autoveicoli

1. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.
2. Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.
3. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 6

Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura.

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.
2. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.
3. E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari.

Art. 7

Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.
2. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola e sotto il controllo e vigilanza del proprietario o detentore, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali. Quelli di indole mordace inoltre devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.
3. I cani vaganti nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito saranno catturati.
4. I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del comune.

Art. 8

Museruola

- 1.
2. La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.
3. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Art. 9

Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 12, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.
2. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche di museruola.
3. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al II comma dell'art. 6, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.
4. Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

Art. 10

Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici

1. E' vietato condurre cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.
2. E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

Art.11

Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 2. i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
 3. i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 4. i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio;
 5. tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

Art.12

Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati

1. I divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati.

Art.13

Imbrattamento suolo da parte di cani

1. I detentori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.
2. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.
3. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.
4. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Art.14

Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

1. E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

Art.15

Sanzioni e rimborsi spese

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.
2. Oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, sono a carico dei proprietari o detentori le spese sostenute dal comune per la cattura di cani randagi o comunque trovati incustoditi sul territorio comunale e catturati ai sensi dell'art. 7 e il rimborso di ogni altra spesa sostenuta dal comune per interventi di competenza dei proprietari o detentori di cani.
3. La spesa di cattura è forfettariamente fissata in 25 € mentre la custodia è forfettariamente fissata in 20 € al giorno a partire dal giorno della cattura qualora il cane non sia stato immediatamente restituito al proprietario in seguito all'identificazione.
4. Le altre spese eventualmente sostenute di competenza dei proprietari o detentori di cani saranno imputate a rendicontazione.